

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CSA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 098/CSA- RIUNIONE DEL 1 MARZO 2018

### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/CARRARESE DELL'11.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Robur Siena/Carrarese, disputato in data 11.2.2018 e valevole per il campionato di Serie "C", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla Robur Siena S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") l'ammenda di € 1.000,00 perché *"propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi, senza conseguenze"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene la presunta sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui alle lett. "a", "b" ed "e" del primo comma dell'art. 13 C.G.S. e, quindi, l'applicabilità dell'esimente di cui al primo comma del predetto articolo, in quanto la Società medesima avrebbe dimostrato al Giudice Sportivo, già prima della gara in questione, tutte le misure preventive adottate al fine prevenire comportamenti violenti della propria tifoseria.

Per questi motivi, la Società richiede, in via principale, l'annullamento della decisione oggetto del presente procedimento ed, in subordine, la riduzione della stessa nella misura che sarà ritenuta più equa.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 1.3.2018, è presente l'Avv. Carignani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la Società abbia effettivamente dimostrato di aver predisposto, in via preventiva, tutte le misure necessarie per prevenire eventi come quello oggetto del presente procedimento. La Società ha, infatti, provato di aver attuato, prima del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo allo scopo sopra indicato, di aver cooperato con le forze dell'ordine e le autorità competenti ed, infine, di non aver omesso o posto in essere in maniera inefficiente attività di prevenzione e vigilanza. La Corte, pertanto, accerta la sussistenza, nel caso di specie, della condizione esimente prevista dall'art. 13.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena S.r.l. di Siena annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. BERTOLONE GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/BRESCIA DEL 10.02.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 13.02.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 13.02.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2018 al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché il Bertolone, al 51° del secondo tempo dell'incontro Pro Vercelli/Brescia disputato il 10.2.2018, colpiva volutamente e violentemente con diversi pugni al volto

un collaboratore della squadra avversari procurandogli una ferita, per avere inoltre colpito con dei pugni un calciatore della squadra avversaria che, mentre era intento ad effettuare la fase di riscaldamento, interveniva per tentare di fermare la sua azione violenta; infrazione rilevata da un Assistente.

Avverso tale provvedimento il sig. Bertolone Giorgio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 15.2.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 28.2.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Bertolone Giorgio dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/CROTONE DEL 18.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 168 del 20.2.2018)

Con atto, spedito in data 26.2.2018, la Società F.C. Crotone S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 168 del 18.2.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Benevento/Crotone, disputatasi in data 18.2.2018, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, per avere, i sostenitori della società F.C. Crotone, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza del portiere della squadra avversaria il quale subiva, a seguito dello scoppio del petardo, un momentaneo stordimento.

La Società ricorrente chiede, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa.

La Società F.C. Crotone sostiene che, nel caso in esame, il richiamo all'art. 14 C.G.S., operato dal Giudice Sportivo, sarebbe errato, dal momento che tale norma troverebbe applicazione esclusivamente con riferimento ai fatti violenti avvenuti all'interno di e/o presso le aree esterne adiacenti all'impianto sportivo proprio della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l'inapplicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui il Crotone, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l'impianto sportivo del Benevento, impianto dove si è verificato il fatto violento in oggetto.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato atteso che, nel caso che ci occupa, viene in rilievo la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 C.G.S. che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all'interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo (cfr., da ultimo, CSA – Sez. I, decisione di cui al Com. Uff. n. 64/CSA del 13.1.2017 e relative motivazioni di cui al Com. Uff. n. 129/CSA del 9.5.2017).

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 20 marzo 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini